Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 106° — Numero 149**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 18 giugno 1965 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 149 DEL 18 GIUGNO 1965:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965, n. 624.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dei complessi dei beni organizzati destinati alle attività di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, appartenenti all'impresa « Bongianino Giovanni e Moglie Zucchetti Alessandra », con sede in Torino.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965, n. 625.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Società Idroelettrica del Corvino », con sede in Diamante (Cosenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965, n. 626.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'« Impresa Idroelettrica del Romito », con sede in Badolato (Catanzaro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965, n. 627.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Boccella & Tolino », con sede in Castelfranci (Avellino).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965, n. 628.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Società Elettrica Berard Grato e Soci », con sede in La Salle (Aosta).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965, n. 629.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle attività elettriche esercitate dall'impresa « Fracassi Giovanni & Gatta - Commercio Legnami con Segheria », con sede in Marcheno (Brescia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965, n. 630.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle attività elettriche esercitate dall'impresa della Società « Rosolina Mare S.p.A. », con sede in Padova.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965, n. 631.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Consorzio Elettrico Noarsaz-Buisson », con sede in Antey St. André (Aosta).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965, n. 632.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Società Imprese Linee Elettriche Montane società a responsabilità limitata », con sede in Isola del Gran Sasso (Teramo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965, n. 633.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dei complessi dei beni organizzati destinati alle attività di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, appartenenti all'impresa « Interessenza Elettrica Paludi di Prissiano », con sede in Tesimo (Bolzano).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965, n. 634.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Società Industriale Beltrovato S.p.A. », con sede in Morrovalle - frazione Morrovalle Scalo (Macerata).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965, n. 635.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa del « Consorzio Idroelettrico di Cassiglio », con sede in Cassiglio (Bergamo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965, n. 636.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa del « Consorzio Elettrico di Prè di Ledro », Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Molina di Ledro - frazione Pré (Trento).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965, n. 637.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle attività elettriche esercitate dall'impresa « Leoni Dante », con sede in Montese (Modena) - frazione Montespecchio.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965, n. 638.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle attività elettriche esercitate dall'impresa « Betti Vito », con sede in Preci (Perugia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965, n. 639.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Ditta Ferri Ercole », con sede in Sesto Campano (Campobasso).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965, n. 640.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle attività elettriche esercitate dall'impresa della Società in nome collettivo « Impresa Costruzioni Geom. Primo Mattioda & Fratelli » di Benigno, con sede in Cuorgnè (Torino).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965, n. 641.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della Società « Elettro Villa-Bianzone di Bongioni ing. Riccardo, Mevio Italo e Poletti Giacomo e C. », Società in accomandita semplice, con sede in Villa di Tirano (Sondrio).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965, n. 642.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Società Idroelettrica Gallese a responsabilità limitata », con sede in Gallese (Viterbo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965, n. 643.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle attività elettriche esercitate dall'impresa della « Azienda Portuale Magazzini Generali di Trieste », Ente pubblico, con sede in Trieste.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965, n. 644.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dei complessi dei beni organizzati destinati alle attività di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, appartenenti all'impresa del « Consorzio di Bonifica ed Irrigazione delle Valli del Sangro e dell'Aventino », Ente pubblico, con sede in Lanciano (Chieti).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965, n. 645.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Consorzio Frazionisti Utenti di Cerreto », con sede in Zerba (Piacenza) - frazione Cerreto.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965, n. 646.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Consorzio Frazionisti Utenti di Tartago », con sede in Ottone (Piacenza) - frazione Tartago.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965, n. 647.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Consorzio Elettrico Pontet », con sede in Imer (Trento).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965, n. 648.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle attività elettriche esercitate dall'impresa del « Consorzio di Bonifica "Brentella di Pederobba" », con sede in Montebelluna (Treviso).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965, n. 649.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Consorzio Luce Elettrica San Giuseppe San Rocco », con sede in Busca (Cuneo) - frazione San Giuseppe.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965, n. 650.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle attività di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, esercitate dall'impresa del « Consorzio volontario per la valorizzazione della località "Pizzorna" », Ente pubblico, con sede in Lucca.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965, n. 651.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa del « Consorzio Intercomunale Idroelettrico dell'Alta Valtellina », con sede in Tirano (Sondrio).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965, n. 652.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle attività elettriche esercitate dall'impresa della « Società per azioni Remmert e C. », con sede in Ciriè (Torino).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965, n. 653.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dei complessi dei beni organizzati destinati alle attività di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, appartenenti all'impresa « Azienda Elettrica Mongraven di Irsara Pasquale », con sede in Badia (Bolzano) - frazione Pedraces.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965, n. 654.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle attività elettriche esercitate dall'impresa della Società « Azienda Elettrica Racines, società a r. l. », con sede in Racines (Bolzano).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965, n. 655.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Pacitto Michele », con sede in Cassino (Frosinone).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965, n. 656.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa del « Consorzio Idroelettrico Adanà - Roncone », con sede in Tione di Trento (Trento).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965, n. 657.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Consorzio Idroelettrico di Marzano », con sede in Torriglia - frazione Marzano (Genova).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965, n. 658.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Borgna Alessandro », con sede in Ormea - frazione Nasagò (Cuneo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965, n. 659.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle attività elettriche esercitate dall'impresa della Società « Terme di Porretta società per azioni », con sede in Bologna.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965, n. 660.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle attività elettriche esercitate dall'impresa del « Consorzio di Bonifica della Valtidone », Ente pubblico, con sede in Borgonovo Val Tidone (Piacenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965, n. 661.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle attività elettriche esercitate dall'impresa del « Consorzio di Bonifica ed Irrigazione del Canale Lunense », Ente pubblico, con sede in Sarzana (La Spezia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965, n. 662.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle attività elettriche esercitate dall'impresa della Società per azioni « Immobiliare Sacca S.p.A. », con sede in Milano.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965, n. 663.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle attività elettriche esercitate dall'impresa della « Società in Accomandita per Azioni Colleoni Ambrosioni », con sede in Ferrara.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965, n. 664.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa del « Consorzio Idroelettrico dell'Aniene », con sede in Roma.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965, n. 665.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle attività elettriche esercitate dalla Società per azioni « Società Impianti e Materiali Elettrici » S.I.M.E., con sede in Ascoli Piceno.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965, n. 666.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Ditta Fratelli Giordana Giacomo e Battista fu Lorenzo », con sede in Entracque (Cuneo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965, n. 667.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « SEPI - Società Elettrica del Picentino S.p.A. », con sede in Napoli - frazione Barra

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 giugno 1965, n. **618**.

Autorizzazione di spesa per i servizi della programmazione economica generale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni previste dalla legge 14 novembre 1962, n. 1619, modificata dalla legge 2 aprile 1964, numero 188, sono prorogate al 31 dicembre 1966.

Per l'applicazione del precedente comma è autorizzata la spesa di lire 400 milioni nell'esercizio 1965 e di lire 1.000 milioni nell'esercizio 1966.

Art. 2.

Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 1 della legge 14 novembre 1962, n. 1619, sono sostituiti dai seguenti:

« Per i compiti di cui al comma precedente il Ministro per il bilancio può avvalersi di Istituti di ricerca mediante convenzioni da stipularsi con gli Istituti medesimi, di concerto col Ministro per il tesoro.

Il Ministro per il bilancio, per detti compiti, può avvalersi, inoltre, dell'opera di esperti anche estranei all'Amministrazione mediante decreti di conferimento di incarichi di studio, indagini, anche in deroga alle limitazioni di cui all'articolo 380, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le misure delle indennità da corrispondersi ai componenti di Commissioni e di Comitati, di cui al primo comma del presente articolo, e dei compensi dovuti agli esperti per incarichi previsti dal comma precedente sono fissate con decreto del Ministro per il bilancio, di concerto con il Ministro per il tesoro, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge.

Per il pagamento delle spese di funzionamento dei Comitati regionali per la programmazione economica, costituiti dal Ministro per il bilancio, possono essere disposte aperture di credito a favore dei prefetti delle Provincie in cui hanno sede i Comitati stessi ».

Art. 3.

E' concesso, sui fondi di cui all'articolo 1 della presente legge, all'Istituto per gli studi sulla programmazione economica e sociale (I.S.P.E.S.), con sede in Roma, un contributo di lire 50 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1965 e 1966.

Alla fine di ogni anno finanziario, l'Istituto presenterà al Ministero del bilancio una relazione con allegato il rendiconto delle entrate e delle spese dell'Istituto stesso.

Art. 4.

Le somme indicate all'articolo 1 sono stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio.

All'onere dipendente dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1965, si provvede mediante riduzione dello stanziamento, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario, destinato a fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 giugno 1965

SARAGAT

MORO — PIERACCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 marzo 1965, n. **619**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto professionale di Stato per l'agricoltura di Reggio Emilia.

N. 619. Decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto professionale di Stato per l'agricoltura di Reggio Emilia, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1965
Atti del Governo, registro n. 193, *foglio n.* 134. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1965, n. **620**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale in lingua italiana di Salorno (Bolzano).

N. 620. Decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale in lingua italiana di Salorno (Bolzano), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1965
Atti del Governo, registro n. 193, *foglio n.* 135. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° aprile 1965, n. **621**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto professionale di Stato per il commercio di Sondrio.

N. 621. Decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto professionale di Stato per il commercio di Sondrio, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1965
Atti del Governo, registro n. 193, *foglio n.* 133. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 aprile 1965, n. 622.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Direzione didattica di Asigliano Vercellese (Vercelli).

N. 622. Decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Direzione didattica di Asigliano Vercellese (Vercelli), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *giugno* 1965
Atti del Governo, registro n. 193, *foglio n.* 130. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1965, n. 623.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Sant'Antonio di Padova, in Latronico (Potenza).

N. 623. Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Cassano Jonio in data 17 maggio 1964, integrato con due dichiarazioni rispettivamente del 16 novembre 1964 e 8 gennaio 1965, relativo all'erezione della Parrocchia di Sant'Antonio di Padova in frazione Agromonte, località Magnano, del comune di Latronico (Potenza).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *giugno* 1965
Atti del Governo, registro n. 193, *foglio n.* 144. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1965.

Soppressione e messa in liquidazione del Segretariato nazionale per la montagna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, riguardante la soppressione e la messa in liquidazione di Enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qual siasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 383, con il quale fu riconosciuto il « Segretariato nazionale per la montagna », costituito sotto forma di associazione con atto notarile 16 novembre 1946 e fu ad esso trasferita ogni attività residuata dalla liquidazione dell'omonimo ente soppresso con legge 16 aprile 1936, n. 848;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1956, n. 1648, concernente l'approvazione dello statuto del citato Segretariato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1961, n. 699, con il quale il Segretariato nazionale per la montagna è stato assoggettato al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259;

Considerata la grave e persistente situazione deficitaria dell'Ente predetto nonchè la mancanza di prospettive per un eventuale riequilibrio di essa;

Ravvisata la opportunità di far luogo alla soppressione e messa in liquidazione dell'Ente di cui trattasi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Il Segretariato nazionale per la montagna è soppresso e posto in liquidazione con le modalità stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1965

SARAGAT

MORO — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *maggio* 1965
Registro n. 14 *Tesoro, foglio n.* 23. — VENTURA SIGNORETTI

(4280)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1965.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona dei pini del viale Sabucchi in Pescara.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Pescara per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 26 aprile 1962 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona dei pini del viale Sabucchi nella città di Pescara;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Pescara;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che — indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia — il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che gli alberi di pino radicati nel piano stradale del viale Sabucchi di Pescara hanno notevole interesse pubblico per il loro cospicuo sviluppo e i caratteri di bellezza naturale costituenti grande importanza per l'ambiente paesistico del viale medesimo

sì che lo stesso può considerarsi un complesso di cose immobili di caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Pescara, costituita dai pini del viale A. Sabucchi, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pescara.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di L'Aquila curerà che il comune di Pescara provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 2 aprile 1965

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali della provincia di Pescara

Seduta del giorno 26 aprile 1962 - Verbale n. 7

Oggi ventisei aprile millenovecentosessantadue, presso la sala della Giunta dell'Amministrazione provinciale di Pescara, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, paesistiche e panoramiche, per discutere il seguente Ordine del giorno:

1) CITTÀ DI PESCARA:

(*Omissis*).

c) Tutela pini viale Sabucchi;

(*Omissis*).

Alle ore 10,30, constatata la presenza del numero legale dei componenti la Commissione, ai sensi dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il presidente dichiara aperta la seduta.

(*Omissis*).

In merito al punto I, lettera c) dell'ordine del giorno, la Commissione, udita la seguente proposta del soprintendente ai monumenti e gallerie:

Città di Pescara: Pini viale Sabucchi. Gli alberi di pino radicati nel piano stradale del viale Sabucchi hanno notevolissimo sviluppo e cospicui caratteri di bellezza naturale costituenti grande importanza per l'ambiente paesistico del viale medesimo da considerarsi un complesso di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale; pertanto, chiedo alla Commissione che le alberature sopradette vengano proposte per la tutela di cui al n. 3 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

e dopo lunga discussione alla quale intervengono tutti i membri, stabilisce di approvare integralmente la proposta del predetto soprintendente; ovvero stabilisce di tutelare i pini del viale A. Sabucchi, auspicando che la tutela sia estesa a tutto il parco della villa Sabucchi tra la ferrovia e la via Giovanni Bovio.

La proposta risulta accolta all'unanimità dalla Commissione.

(*Omissis*).

Il presidente avv. Raffaele Fusilli, approvata l'ultima votazione ed esaminata la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno, alle ore 13 dichiara sciolta la seduta.

Il presidente: FUSILLI

Il segretario: MATTIONI

(4175)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1965.

Ordinamento della Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali del Ministero dell'industria e del commercio.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 dell'11 aprile 1964, concernente l'ordinamento della Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali;

Considerata l'opportunità di modificare l'ordinamento della suddetta Direzione generale, al fine di strutturare più organicamente la ripartizione delle attribuzioni istituzionali;

Decreta:

L'ordinamento della Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali è stabilito come segue:

Divisione I. — Segreteria del direttore generale - Affari generali, comuni riservati e vari - Rapporti con il Gabinetto del Ministro e con le Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato - Esame degli schemi di provvedimenti legislativi - Predisposizione delle risposte alle interrogazioni, mozioni ed interpellanze degli onorevoli parlamentari - Questioni inerenti al personale in servizio presso la Direzione generale - Amministrazione dei capitoli di bilancio di pertinenza della Direzione generale.

Divisione II. — Indagini economiche e commerciali - Rilevazioni periodiche di fenomeni economici in collaborazione con le Camere di commercio, industria ed agricoltura, e con gli Uffici provinciali dell'industria e del commercio - Coordinamento ed esecuzione di indagini particolari nel settore della distribuzione - Ispezioni agli Uffici anagrafici delle Camere di commercio, industria ed agricoltura ed agli Uffici provinciali di statistica - Redazione di monografie e di relazioni.

ISPETTORATO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO, DELLE ATTIVITA' AUSILIARIE E DEI CONSUMI

SERVIZIO I.

Divisione III. — Disciplina giuridica del commercio in sede stabile ed in forma ambulante - Orari di vendita - Sistemi di vendita - Problemi di trasporto - Repressioni delle frodi in commercio - Questioni inerenti al commercio con l'estero ed alla Comunità Economica Europea.

Divisione IV. — Mercati all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici - Cen-

trali del latte - Regolamenti comunali di polizia urbana - Produttività commerciale: assistenza tecnica, studi di mercato - Costi di distribuzione - Prezzi e consumi - Segreteria della Commissione centrale mercati.

SERVIZIO II.

Divisione V. — Credito al commercio - Pareri per il rilascio a stranieri di permessi di soggiorno in Italia per attività commerciali - Ruolo dei mediatori - Problemi creditizi, finanziari e fiscali - Oneri sociali.

Divisione VI. — Mostre, fiere ed esposizioni in Italia e all'estero - Borse merci - Vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione - Liquidazione dei consorzi fra macellai per la raccolta delle pelli.

Divisione VII. — Società per azioni ed a responsabilità limitata - Atti costitutivi, modificativi e di cessazione - Bilanci di esercizio e di liquidazione - Pubblicazione del Bollettino ufficiale delle società per azioni ed a responsabilità limitata - Aumenti di capitale ed emissione di obbligazioni.

SERVIZIO III.

Divisione VIII. — Magazzini generali - Depositi franchi - Zone franche - Porti e punti franchi - Elenchi degli agenti marittimi raccomandatari - Elenchi degli spedizionieri - Ruoli dei periti e degli esperti - Ruoli degli stimatori e dei pesatori pubblici - Vigilanza sui magazzini generali e sui depositi franchi - Segreteria delle Commissioni centrali per l'esame dei ricorsi degli agenti marittimi raccomandatari, degli spedizionieri, dei periti e degli esperti e degli stimatori e dei pesatori pubblici.

Divisione IX. — Contenzioso amministrativo in materia di licenze di commercio, di riposo settimanale e festivo nel commercio e di orari dei negozi e degli esercizi di vendita - Ricorsi gerarchici proposti contro i provvedimenti prefettizi in merito al rilascio o al diniego dell'autorizzazione per l'impianto e per l'esercizio di magazzini a prezzo unico e di supermercati - Ricorsi straordinari al Capo dello Stato in materia di licenze di commercio.

SERVIZIO IV. — *Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.*

Divisione X. — Questioni legislative e regolamentari - Interpretazione ed applicazione delle disposizioni in vigore - Questioni amministrative - Studi e statistiche, organizzazione e controllo degli uffici metrici provinciali - Ispezioni - Rapporti e collegamenti in campo internazionale - Questioni concernenti i corsi di tirocinio per i vice ispettori metrici di prima nomina.

Divisione XI. — (Ufficio centrale metrico) - Studi in materia metrologica - Esame dei prototipi di strumenti metrici di nuovo tipo ai fini dell'inserimento tra gli strumenti legali - Insegnamento nei corsi di tirocinio per i vice ispettori metrici di prima nomina - Segreteria del Comitato centrale metrico - Partecipazione ai lavori delle organizzazioni internazionali nel campo della metrologia legale (O.M.I.L. e C.E.E.) - Saggio delle monete d'oro e d'argento coniate dalla Zecca - Comparazioni e determinazioni metrologiche di precisione - Verificazione dei campioni in dotazione agli uffici metrici provinciali - Verificazione di strumenti vari.

SERVIZIO CENTRALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA ED AGRICOLTURA E DEGLI UFFICI PROVINCIALI DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Ispettorato generale per la legislazione, l'ordinamento, l'organizzazione e le rilevazioni statistiche delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio.

SERVIZIO V.

Divisione XII. — Legislazione ed organizzazione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio - Ordinamento degli organi amministrativi camerali - Funzionamento dei servizi camerali - Anagrafe economica - Regolamento sui servizi camerali - Usi e consuetudini - Certificati di origine - Legalizzazione di firme - Carte di legittimazione per viaggiatori di commercio - Protesti cambiari - Ordinamento dei servizi ispettivi.

Divisione XIII. — Iniziative camerali nei settori economici e sociali - Borse di studio e di pratica commerciale all'estero - Esame degli elenchi delle deliberazioni e dei verbali delle Giunte camerali - Commissioni speciali permanenti.

SERVIZIO VI.

Divisione XIV. — Statistiche e censimenti - Ordinamento degli uffici provinciali di statistica - Relazioni e statistiche economiche.

Divisione XV. — Andamento dei prezzi e fenomeni statistici - Rilevazioni sul movimento dei magazzini generali, dei mercati generali e delle centrali del latte - Andamento dei consumi dei principali prodotti - Statistiche sul commercio interno e sugli scambi con l'estero.

Ispettorato generale per la vigilanza sulla finanza camerale.

SERVIZIO VII.

Divisione XVI. — Esame ed approvazione dei bilanci di previsione e dei conti consuntivi delle Camere di commercio, industria ed agricoltura - Emanazione dei decreti ministeriali per autorizzare le Camere di commercio, industria ed agricoltura ad applicare l'aliquota di imposta.

Divisione XVII. — Esame dei provvedimenti adottati dalle Camere di commercio, industria ed agricoltura per la effettuazione di erogazioni di varia natura - Ispezioni contabili alle Camere di commercio, industria ed agricoltura.

SERVIZIO VIII.

Divisione XVIII. — Trattazione di pratiche concernenti l'intervento delle Camere di commercio, industria ed agricoltura a favore dell'economia, dell'istruzione, del turismo, per l'organizzazione di mostre, fiere e congressi, e per la premiazione del lavoro e del progresso economico.

Divisione XIX. — Trattazione di pratiche riguardanti iniziative camerali a carattere patrimoniale - Elaborazione dei dati sulle finanze camerali - Ispezioni amministrative.

ORGANI COLLEGIALI

1. Comitato centrale metrico (regio decreto 9 gennaio 1939, n. 206).

2. Commissione centrale dei mercati (articoli 14 e 17 della legge 25 marzo 1959, n. 125).

3. Commissione speciale permanente per la raccolta degli usi generali del commercio (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 gennaio 1947, numero 152; legge 13 marzo 1950, n. 115).

4. Commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali (articoli 8 e 45 della legge 27 novembre 1960, n. 1397).

5. Commissione centrale per gli elenchi degli spedizionieri autorizzati (legge 14 novembre 1941, n. 1442).

6. Commissione centrale per gli elenchi degli agenti marittimi raccomandatari autorizzati (legge 29 aprile 1940, n. 496).

7. Commissione centrale per l'esame dei ricorsi dei periti e degli esperti (decreto interministeriale 4 gennaio 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1954).

8. Commissione centrale per l'esame dei ricorsi degli stimatori e dei pesatori pubblici (decreto interministeriale 23 novembre 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 12 gennaio 1955).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 giugno 1965

Il Ministro: LAMI STARNUTI

(4189)

ORDINANZA MINISTERIALE 9 giugno 1965.

Divieto di trasferimento degli equini dalle province della Sardegna.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Constatata l'insorgenza di casi di affezioni influenzali degli equini nelle provincie della Sardegna;

Ritenuto necessario adottare urgenti provvedimenti atti a proteggere gli allevamenti equini esistenti nel rimanente territorio nazionale;

Ordina:

Art. 1.

E' vietato, per qualsiasi destinazione, il trasferimento degli equini dalle province della Sardegna.

Art. 2.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha immediata applicazione.

Roma, addì 9 giugno 1965

Il Ministro: MARIOTTI

(4306)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rinnovo della zona di divieto di caccia e uccellagione di Urbino e Sassocorvaro, denominata « Foglia »

Con decreto ministeriale 8 giugno 1965 il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto ministeriale 13 luglio 1959, nella zona di Urbino e Sassocorvaro, denominata « Foglia », dell'estensione di ettari 2000 circa, viene rinnovato, limitatamente alla lepre, alla starna e al fagiano, fino al 30 giugno 1968.

(4210)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto presidenziale del 22 marzo 1965, registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1965, registro n. 36 Pubblica istruzione, foglio n. 44, è stato respinto il ricorso straordinario, prodotto il 15 settembre 1962 dalla professoressa Provinzano Urso Marianna, avverso il decreto del 6 marzo 1962 con il quale il Ministero della pubblica istruzione aveva accolto solo parzialmente il suo gravame gerarchico proposto contro la qualifica di sufficiente attribuitale per l'anno scolastico 1959-60.

(4116)

Con decreto presidenziale del 24 marzo 1965, registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1965, registro n. 36 Pubblica istruzione, foglio n. 74, è stato respinto il ricorso straordinario, prodotto il 29 gennaio 1962 dalla professoressa Giliana Rodinis, avverso la decisione del 27 ottobre 1961 con la quale il Ministero della pubblica istruzione aveva respinto il suo gravame gerarchico proposto contro la qualifica di valente attribuitale per l'anno scolastico 1959-60.

(4117)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 1° ottobre 1964, registrato alla Corte di conti il 5 dicembre 1964, è stato accolto il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dal sig. Ottavio Vinzi avverso il decreto ministeriale in data 4 maggio 1957, con il quale venne imposto il vincolo di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, al giardino ex Nugent, sito in Firenze, via Sandro Botticelli n. 2.

(4230)

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1965, registro n. 44 Pubblica istruzione, foglio n. 184, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal prof. Americo De Propris in data 18 dicembre 1961 avverso la detrazione di 40 punti operata nei suoi confronti nelle graduatorie degli aspiranti ad incarichi e supplenze per l'anno scolastico 1961-62.

(4231)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 1965, registro n. 14, foglio n. 213, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dal dott. Gioacchino Florio, in data 14 giugno 1963, avverso il mancato accoglimento, da parte della Cassa centrale di risparmio V. E. di Palermo, della sua richiesta tendente ad ottenere il trattamento di pensione rapportato al grado di direttore di 1ª classe.

(4143)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 113

Corso dei cambi del 16 giugno 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,78	624,78	624,77	624,77	624,79	624,76	624,77	624,78	624,76	624,78
$ Can.	577,03	576,50	577,25	576,75	576,40	576,90	576,80	577 —	576,90	577 —
Fr. Sv.	144,12	144,22	144,16	144,18	144,15	144,13	144,185	144,15	144,13	144,12
Kr. D.	90,20	90,18	90,17	90,165	90,15	90,19	90,17	90,20	90,19	90,20
Kr. N.	87,35	87,34	87,35	87,32	87,35	87,33	87,32	87,35	87,33	87,30
Kr. Sv.	121,08	121,13	121,05	121,09	121 —	121,08	121,08	121,07	121,08	121,08
Fol.	173,17	173,17	173,18	173,165	173,10	173,17	173,15	173,20	173,17	173,16
Fr. B.	12,58	12,59	12,59	12,5875	12,5875	12,58	12,5905	12,58	12,58	12,59
Franco francese	127,50	127,51	127,53	127,50	127,45	127,50	127,51	127,52	127,50	127,50
Lst.	1745 —	1744,10	1743,65	1743,95	1743,75	1744,45	1743,75	1744,70	1744,55	1744,50
Dm. occ.	156,23	156,20	156,19	156,135	156,15	156,24	156,165	156,25	156,24	156,20
Scell. Austr.	24,20	24,20	24,2050	24,2080	24,15	24,20	24,2075	24,20	24,20	24,20
Escudo Port.	21,77	21,77	21,80	21,785	21,88	21,78	21,765	21,79	21,78	21,78

Media dei titoli del 16 giugno 1965

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	103,60
Redimibile 3,50 % 1934	98,40
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,075
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,95
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,35
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,225
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,375
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,35
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,60
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100,825
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,325

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 giugno 1965

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,77
1 Dollaro canadese	576,775
1 Franco svizzero	144,182
1 Corona danese	90,167
1 Corona norvegese	87,32
1 Corona svedese	121,085
1 Fiorino olandese	173,157
1 Franco belga	12,589
1 Franco francese	127,505
1 Lira sterlina	1743,85
1 Marco germanico	156,15
1 Scellino austriaco	24,208
1 Escudo Port.	21,775

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 187-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati sei punzoni recanti il marchio d'identificazione « 187-FI », a suo tempo assegnati alla ditta Fallani Giuseppe, con sede in Firenze, lungarno Serristori n. 1-r.

(4195)

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio d'identificazione « 441-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Boggiali Giuliano, con sede in Milano, via Olona n. 19, ha denunciato lo smarrimento di un punzone recante il marchio d'identificazione « 441-MI », a suo tempo assegnato alla ditta stessa.

Si diffida l'eventuale detentore di tale punzone a restituirlo all'Ufficio metrico provinciale di Milano.

(4196)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 307-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati quattro punzoni recanti il marchio d'identificazione « 307-AL », a suo tempo assegnati alla ditta Camurati Ubertone & C., con sede in Valenza (Alessandria), via Trento n. 6.

(4226)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 aprile 1965, registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1965, registro n. 4 Minopoli, foglio n. 323, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto in data 31 gennaio 1964 dal sig. Carmine Lanci avverso il provvedimento di decadenza dall'assegnazione della rivendita generi di monopolio di nuova istituzione in Lanciano, viale Cappuccini, perchè non notificato al contro interessato, sig. Nicola Nicolucci.

(4233)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti indicati nell'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n. 19 (settore cereali) provenienti da Stati membri della Comunità Economica Europea (C.E.E.)

Aliquote dei prelievi applicabili, nei confronti degli altri 5 Stati membri della Comunità Economica Europea, per il periodo 1° febbraio 1965-28 febbraio 1965, all'importazione dei prodotti previsti all'articolo 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del Regolamento comunitario n. 19, quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione modello D.D. 4 su cui figuri che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a « livello Italia », ovvero che non ha beneficiato di alcuna restituzione del prelievo stesso.

Prelievi in lire italiane per tonn. metrica, validi dal 1° febbraio 1965 al 7 febbraio 1965

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato . . .	2.263	zero	3.604	zero	zero
ex 10.01	Grano duro	zero	zero	17.095	zero	zero
10.02	Segala	3.926	zero	3.660	zero	4.266
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granoturco (mais)	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	19.201	zero	16.930	3.538	10.109
11.01-B	Farina di frumento segalato	19.201	zero	16.930	3.538	10.109
ex 11.01-C	Farina di segala	18.051	zero	15.655	zero	18.764
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:					
	— di grano tenero	16.576	zero	14.192	zero	9.971
	— di grano duro	48.486	29.488	35.913	23.508	43.506

Prelievi in lire italiane per tonn. metrica, validi dall'8 febbraio 1965 al 14 febbraio 1965

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato . . .	2.263	zero	3.604	zero	zero
ex 10.01	Grano duro	zero	zero	17.095	zero	zero
10.02	Segala	3.926	zero	3.660	zero	3.318
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granoturco (mais)	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	18.701	zero	16.930	3.538	9.613
11.01-B	Farina di frumento segalato	18.701	zero	16.930	3.538	9.613
ex 11.01-C	Farina di segala	18.051	zero	15.655	zero	18.764
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:					
	— di grano tenero	15.851	zero	14.192	zero	9.474
	— di grano duro	48.486	29.488	35.913	23.508	43.016

Prelievi in lire italiane per tonn. metrica, validi dal 15 *febbraio* 1965 *al* 21 *febbraio* 1965

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato . . .	1.738	zero	2.098	zero	zero
ex 10.01	Grano duro	zero	zero	17.095	zero	zero
10.02	Segala	3.051	zero	3.027	zero	2.353
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granoturco (mais)	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	18.701	zero	16.930	3.538	9.613
11.01-B	Farina di frumento segalato	18.701	zero	16.930	3.538	9.613
ex 11.01-C	Farina di segala	18.051	zero	15.655	zero	18.764
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:					
	— di grano tenero	15.851	zero	14.192	zero	9.474
	— di grano duro	47.983	29.488	35.913	23.508	43.016

Prelievi in lire italiane per tonn. metrica, validi dal 22 *febbraio* 1965 *al* 28 *febbraio* 1965

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato . . .	1.738	zero	2.098	zero	zero
ex 10.01	Grano duro	zero	zero	17.095	zero	zero
10.02	Segala	3.051	zero	2.394	zero	3.144
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granoturco (mais)	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	18.701	zero	16.930	3.538	9.613
11.01-B	Farina di frumento segalato	18.701	zero	16.930	3.538	9.613
ex 11.01-C	Farina di segala	18.051	zero	15.655	zero	18.764
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:					
	— di grano tenero	15.851	zero	14.192	zero	9.474
	— di grano duro	47.983	29.483	35.913	23.508	43.016

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti indicati nell'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n. 19 (settore cereali) provenienti da:
— Paesi terzi.
— Stati membri della C.E.E. con restituzione del prelievo a livello Paesi terzi.

Aliquote dei prelievi applicabili, per il periodo 1° febbraio 1965-28 febbraio 1965, all'importazione dei prodotti previsti all'articolo 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del Regolamento comunitario n. 19, quando essi non sono accompagnati da certificato di circolazione modello D.D. 4, perchè provenienti da Paesi terzi, ovvero quando, provenendo direttamente da altro Stato membro della Comunità Economica Europea, sono scortati da certificato di circolazione modello D.D 4 dal quale risulti che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione a « livello Paesi terzi ».

(In lire italiane per tonnellata metrica)

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Giorno 1-2-1965		Giorno 2-2-1965		Giorno 3-2-1965		Giorno 4-2-1965		Giorno 5-2-1965		Giorni 6/8-2-1965		Giorni 9-2-1965	
		Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato	38.375	37.688	38.375	37.688	38.375	37.688	38.375	37.688	38.375	37.688	38.375	37.688	38.375	37.688
ex 10.01	Grano duro	55.644	54.957	55.644	54.957	55.644	54.957	56.350	55.663	56.350	55.663	56.350	55.663	56.350	55.663
10.02	Segala	24.981	24.294	24.981	24.294	24.981	24.294	24.981	24.294	24.981	24.294	26.888	26.201	26.888	26.201
10.03	Orzo	813	126	813	126	813	126	813	126	813	126	813	126	zero	zero
10.04	Avena	3.313	2.626	3.313	2.626	3.313	2.626	3.313	2.626	3.313	2.626	3.313	2.626	zero	zero
10.05	Granoturco (mais)	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	2.531	1.844	2.531	1.844	2.531	1.844	2.531	1.844	2.531	1.844	1.750	1.063	1.750	1.063
ex 10.07-B	Sorgo e durra	5.644	4.957	5.644	4.957	5.644	4.957	5.644	4.957	5.644	4.957	5.644	4.957	5.144	4.457
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	55.544	50.857	55.544	50.857	55.544	50.857	55.544	50.857	55.544	50.857	55.544	50.857	55.544	50.857
11.01-B	Farina di frumento segalato	55.544	50.857	55.544	50.857	55.544	50.857	55.544	50.857	55.544	50.857	55.544	50.857	55.544	50.857
ex 11.01-C	Farina di segala	45.213	40.526	45.213	40.526	45.213	40.526	45.213	40.526	44.338	39.651	45.213	40.526	45.213	40.526
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:														
	— di grano tenero	56.306	51.619	56.306	51.619	56.306	51.619	56.306	51.619	56.306	51.619	56.306	51.619	56.306	51.619
	— di grano duro	93.138	88.451	93.138	88.451	93.138	88.451	93.626	88.939	93.626	88.939	93.138	88.451	93.620	88.933

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Giorno 10-2-1965		Giorno 11-2-1965		Giorno 12-2-1965		Giorni 13/15-2-1965		Giorno 16-2-1965		Giorno 17-2-1965		Giorno 18-2-1965	
		Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato	38.375	37.688	38.375	37.688	38.375	37.688	37.750	37.063	37.750	37.063	37.750	37.063	37.750	37.063
ex 10.01	Grano duro	56.350	55.663	56.350	55.663	56.350	55.663	56.350	55.663	55.319	54.632	55.319	54.632	55.319	54.632
10.02	Segala	24.700	24.013	24.700	24.013	24.700	24.013	24.700	24.013	24.169	23.482	24.169	23.482	24.169	23.482
10.03	Orzo	zero	zero	875	188	875	188	875	188	875	188	875	188	875	188
10.04	Avena	1.750	1.063	1.750	1.063	1.750	1.063	1.750	1.063	1.750	1.063	1.750	1.063	1.750	1.063
10.05	Granoturco (mais)	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	844	157	844	157	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	1.750	1.063	1.750	1.063	1.156	469	1.156	469	1.156	469	1.156	469	1.156	469
ex 10.07-B	Sorgo e durra	5.144	4.457	5.144	4.457	5.144	4.457	5.144	4.457	5.144	4.457	5.144	4.457	5.144	4.457
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	55.544	50.857	55.544	50.857	55.544	50.857	55.544	50.857	55.544	50.857	55.544	50.857	55.544	50.857
11.01-B	Farina di frumento segalato	55.544	50.857	55.544	50.857	55.544	50.857	55.544	50.857	55.544	50.857	55.544	50.857	55.544	50.857
ex 11.01-C	Farina di segala	45.213	40.526	44.338	39.651	44.338	39.651	44.338	39.651	44.338	39.651	44.338	39.651	44.338	39.651
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:														
	— di grano tenero	56.306	51.619	56.306	51.619	56.306	51.619	56.306	51.619	56.306	51.619	56.306	51.619	56.306	51.619
	— di grano duro	93.620	88.933	93.138	88.451	93.138	88.451	93.138	88.451	92.020	87.333	92.020	87.333	92.020	87.333

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Giorno 19-2-1965		Giorni 20/22-2-1965		Giorno 23-2-1965		Giorno 24-2-1965		Giorno 25-2-1965		Giorno 26-2-1965		Giorni 27/28-2-1965	
		Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato	37.750	37.063	37.750	37.063	37.750	37.063	37.750	37.063	37.750	37.063	37.750	37.063	37.750	37 063
ex 10.01	Grano duro	55.319	54.632	55.319	54.632	55.319	54.632	55.319	54.632	55.319	54.632	55.319	54.632	55.319	54 632
10.02	Segala	26.888	26.201	26.888	26.201	26.888	26.201	26.888	26.201	26.888	26.201	26.888	26.201	25.169	24.482
10.03	Orzo	875	188	875	188	875	188	875	188	875	188	875	188	875	188
10.04	Avena	1.750	1.063	1.750	1.063	1.750	1.063	1.750	1.063	1.750	1.063	2.313	1.626	2.313	1.626
10.05	Granoturco (mais)	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	844	157	844	157	844	157	844	157
ex 10.07-B	Miglio	1.969	1.282	1.969	1.282	1.969	1.282	2.563	1.876	2.563	1.876	3.219	2.532	3.219	2 532
ex 10.07-B	Sorgo e durra	5.144	4.457	5.144	4.457	5.644	4.957	5.644	4.957	5.644	4.957	5.644	4.957	6.206	5.519
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	55.544	50.857	55.544	50.857	55.544	50.857	55.544	50.857	55.544	50.857	55.544	50.857	55.544	50 857
11.01-B	Farina di frumento segalato	55.544	50.857	55.544	50.857	55.544	50.857	55.544	50.857	55.544	50.857	55.544	50.857	55.544	50.857
ex 11.01-C	Farina di segala	44.994	40.307	44.994	40.307	44.994	40.307	44.994	40.307	44.994	40.307	44.994	40.307	44.994	40 307
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:														
	— di grano tenero	56.306	51.619	56.306	51.619	56.306	51.619	56.306	51.619	56.306	51.619	56.306	51.619	56.306	51 619
	— di grano duro	92.020	87.333	92.020	87.333	92.020	87.333	92.020	87.333	92.020	87.333	92.020	87.333	92.020	87.333

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso pubblico per esami a trentatre posti di assistente aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva del Genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249, che approva il regolamento per il personale del Genio civile e successive estensioni e modificazioni;

Visto il decreto reale 1° febbraio 1932, n. 401, che detta norme sugli esami di ammissione ai posti di aiuto assistente del Genio civile;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Considerato che alla data odierna nel ruolo degli assistenti del Genio civile - carriera esecutiva - vi sono ottantanove vacanze:

che quaranta vacanze devono essere riservate a favore degli invalidi di guerra e categorie assimilate, a copertura delle percentuali loro spettanti;

che delle rimanenti quarantanove vacanze un terzo, e cioè sedici devono essere conferite, a norma dell'art. 5 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, al personale del corrispondente ruolo aggiunto;

che pertanto nella qualifica iniziale del ruolo predetto restano trentatre posti disponibili;

Ritenuta l'opportunità di bandire un concorso pubblico per esami a trentatre posti di assistente aggiunto in prova nella carriera esecutiva del Genio civile;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico per esami a trentatre posti di assistente aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva del Genio civile.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di cui al terzo comma dell'art. 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) possesso di uno dei seguenti titoli di studio, con esclusione di titoli equipollenti:

a) licenza di scuola media di primo grado;

b) diploma di computista commerciale;

c) licenza di scuola ginnasiale o tecnica o di arti e mestieri secondo i vecchi ordinamenti scolastici;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32, tranne che l'aspirante rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo ordinario o di ruolo aggiunto, nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età;

6) diritti politici;

7) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Per le categorie di candidati, a cui favore leggi speciali prevedono deroghe (vedi allegato n. 3), il limite massimo di età non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni, ovvero i 55 per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'Amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione e forma delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato 2 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª - entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo data apposto dal Ministero.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare sotto la propria personalità responsabilità:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita, nonchè, in caso di superamento del limite di età di anni 32, i titoli che danno diritto all'aumento del limite stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, indicando quando del caso, le eventuali condanne riportate anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale;

f) il titolo di studio posseduto, l'Istituto che lo ha rilasciato, nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) la propria residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il cambio sia avvenuto da meno di un anno;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o di revoca o di dispensa o di decadenza ai sensi dell'art. 127 lettera *d)* del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

l) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse eventuali comunicazioni;

m) l'impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo, nè delle domande non compilate nella forma e con tutte le indicazioni di cui ai commi precedenti, nè di quelle non autenticate o non recanti il visto prescritto.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la rettifica delle domande che non risultassero regolari.

Art. 4.

Commissione di esame

La Commissione esaminatrice del concorso sarà composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e sarà nominata con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 5.

Svolgimento degli esami

Gli esami avranno luogo in Roma e consteranno di due prove scritte e di una prova orale nelle materie elencate nel programma annesso al presente decreto (allegato 1). I candidati, inoltre, dovranno sostenere una prova pratica obbligatoria di dattilografia.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte, almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale e pratica i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale e pratica sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale e pratica sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere la prova stessa.

La prova orale e pratica non si intendono superate se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno 6/10, in ognuna di esse.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale e pratica la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, elenco che verrà affisso nello stesso giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto ottenuto in quella orale e di quello ottenuto nella prova pratica.

Art. 6.

Documenti personali di riconoscimento

Per sostenere le prove di esame il candidato dovrà essere munito di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;

b) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una Amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) carta di identità;

g) patente di guida.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*), non devono essere scaduti pel decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 7.

Titoli di preferenza e precedenza

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª - entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'invito, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli validi ai fini della preferenza e precedenza alla nomina, nonchè quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età.

I titoli di preferenza o precedenza alla nomina, elencati nell'allegato 4 del presente decreto, sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di cui all'art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine di cui al comma precedente.

Art. 8.

Graduatoria

La graduatoria di merito, formata dalla Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Documenti di rito

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta decorrenti dalla data di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti in carta bollata ai sensi delle disposizioni vigenti:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza oppure dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

3) diploma originale e copia autentica di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2 al n. 2);

4) certificato rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) certificato medico attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune e deve contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di controllo da parte di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciati dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del Commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova, e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella di ricezione della richiesta.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5) e 6), debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Dei documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª, dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari

L'Amministrazione potrà concedere una proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra, abbandonare la residenza del territorio di confine e di non avervi potuto far ritorno.

Art. 10.

Periodo di prova - Nomina in ruolo e trattamento economico

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova, e ad essi sarà corrisposto durante il periodo di prova, un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio annuo della qualifica iniziale stabilito per gli impiegati di ruolo con il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre alle altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'Amministrazione di cui agli articoli 3 ed 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato.

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 11.

Rinvio

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° aprile 1965

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1965
Registro n. 18, *foglio n.* 181

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

Sono oggetto delle prove scritte le seguenti materie:

1) compilazione di rapporti informativi sui lavori in corso di esecuzione;

2) nozioni di aritmetica e geometria elementare piana e solida. Misurazione di lavori e provviste;

3) disegno lineare planimetrico ed altimetrico. Piani quotati ed a curve di livello.

Sono oggetto delle prove orali oltre le materie di cui ai numeri 2) e 3) anche le seguenti:

4) compilazione del giornale dei lavori, del libretto delle misure, di liste settimanali;

5) nozioni dei materiali da costruzioni, naturali ed artificiali ed impiego dei medesimi;

6) nozioni sul modo di esecuzione dei lavori di terra, di muratura (in pietrame, in mattoni, in cemento armato), in legno, in ferro, e delle opere di finimento dei fabbricati;

7) diritti e doveri dell'impiegato;

8) nozioni elementari sull'ordinamento dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

9) nozioni elementari di statistica.

Prova pratica: Dattilografia.

Roma, addì 1° aprile 1965

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1965
Registro n. 18, *foglio n.* 181

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo

Al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª — ROMA.

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (prov. di . . . . .) il . . . . . residente in . . . . . (prov. di . . . .) via . . . . n. . . (1) chiede di essere ammesso al concorso a trentatre posti di assistente aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva del Corpo del genio civile.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 4 del bando perchè: . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (3);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (4);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . .

e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . . (5);

f) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . . . . con la qualifica di . . . . presso il quale è stato assunto il . . . . (oppure: di non essere alle dipendenze di alcuna Amministrazione statale);

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione (6) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi

dell'art. 127 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Data . . . .

Firma . . . . (7)

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

---

(1) Nel caso in cui sia avvenuto, da meno di un anno, il cambio di residenza, indicare la precedente residenza.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 4 del bando, che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono. L'autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione.

ALLEGATO 3

CATEGORIE PER LE QUALI E' AUMENTATO IL LIMITE MASSIMO DI ETA'

1) Di 5 anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943; per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa o dei territori di confine e da territori esteri;

c) per gli alto-atesini o persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo, Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate o siano reduci dalla prigionia, semprechè abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana ed inoltre, che non abbiano partecipato ad azioni anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

2) I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sul sopra indicato limite di età, pari al periodo di tempo intercorrente fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età.

3) I suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. L'elevazione di cui alla lettera *a)* si cumula con quella di cui alla lettera *b)* ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

4) Il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni per coloro che rivestano la qualifica di mutilato ed invalido di guerra o per servizio o civile, o di mutilato ed invalido per la lotta di liberazione o di invalido o di mutilato per fatti di guerra, o per i fatti di Mogadiscio, mentre per coloro che siano stati decorati al valor militare e abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, nonchè per i capi di famiglia numerosa detto limite di età è elevato a 39 anni.

5) Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a quaranta anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

ALLEGATO 4

TITOLI DI PREFERENZA E PRECEDENZA

Titoli validi ai fini dell'attribuzione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni sono:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

2) per i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-1918 o per fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

3) per i mutilati e gli invalidi per servizio: libretto di pensione privilegiata ordinaria e l'estratto del medesimo; oppure il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il documento istituito col decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*);

4) per gli ex combattenti, i partigiani combattenti e per i reduci della prigionia: oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, anche la prescritta dichiarazione integrativa su carta da bollo;

5) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: apposita attestazione in carta bollata rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

6) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137: una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza in carta bollata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

7) per i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885: l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata;

8) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale: copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo;

9) per gli orfani dei caduti della guerra 1915-1918, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e nella guerra 1940-1943, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato e gli orfani dei caduti per i fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra: un certificato su carta bollata rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra;

10) per i figli dei mutilati e degli invalidi per la guerra 1915-1918 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e per la guerra 1940-1943 o per la guerra di liberazione, oppure per la lotta di liberazione, ovvero i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra, ovvero i figli dei mutilati ed invalidi per servizio: la dichiarazione mod. 69, rilasciata in bollo dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore del candidato, oppure un certificato su carta bollata del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche o dello stato civile attestante che il genitore fruisce di pensione;

11) per gli orfani dei caduti per servizio: il certificato previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure, in mancanza, una dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

12) per le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-1943 o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948: un certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

13) per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali: un certificato della competente autorità israelitica;

14) per i coniugati ed i vedovi con prole: lo stato di famiglia su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante per i capi di famiglia numerosa che la famiglia stessa è composta da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i caduti in guerra;

15) per i candidati chè appartengono al personale civile non di ruolo: un certificato su carta bollata rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono;

16) per i mutilati e invalidi di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, il documento di iscrizione nel ruolo dei mutilati e invalidi civili formato presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

(3698)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a quindici posti di chimico in prova, indetto con decreto ministeriale 8 ottobre 1963.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il Foglio d'ordini n. 45 in data 5 giugno 1965 del Ministero della difesa-Marina è stato pubblicato il decreto ministeriale 31 marzo 1965, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1965, registro n. 23 Difesa-Marina, foglio n. 230, che approva la graduatoria di merito del concorso per esami a quindici posti di chimico in prova, indetto con decreto ministeriale 8 ottobre 1963.

(4217)

Assunzione di ventiquattro ex allievi delle Scuole allievi operai della Marina militare, quali operai dello Stato di 3ª categoria in prova.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, che approva il regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regolamento speciale per i salariati della Marina militare, approvato con decreto ministeriale 20 ottobre 1925, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, che reca norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1963, relativo alla tabella organica degli operai di ruolo dell'Amministrazione della marina militare;

Vista la legge 19 maggio 1964, n. 345, sulle Scuole allievi operai delle forze armate;

Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1964, registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1964, registro n. 55 Difesa-Marina, foglio n. 274, concernente la nomina ad operai dello Stato di 3ª categoria in prova, di 650 ex allievi operai della Marina militare, a termine dell'art. 8 della legge 19 maggio 1964, n. 345;

Visto il decreto ministeriale 5 gennaio 1965, registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 1965, registro n. 8 Difesa-Marina, foglio n. 87, concernente la nomina ad operai dello Stato di 3ª categoria in prova di 276 ex allievi operai della Marina militare, ai sensi dell'art. 8 della citata legge n. 345;

Vista la determinazione ministeriale 1° marzo 1965, registrata alla Corte dei conti il 23 marzo 1965, registro n. 15 Difesa-Marina, foglio n. 73, concernente l'assunzione in prova nell'Amministrazione militare marittima, quali operai dello Stato di 3ª categoria, di 50 ex allievi operai della Marina militare;

Determina:

Art. 1.

E' fissato in ventiquattro unità il numero dei posti per i quali gli ex allievi delle Scuole allievi operai della Marina militare, che abbiano ultimato con profitto i corsi tenuti dalle suddette Scuole, possono chiedere di essere assunti, senza concorso, quali operai dello Stato di 3ª categoria in prova nella Amministrazione militare marittima, con la qualifica di mestiere e per le sedi sottoindicate, sempre che siano in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2:

Qualifica di mestiere	Numero dei posti e sede di prima destinazione	Attestato di idoneità rilasciato da una Scuola allievi operai della Marina per l'esercizio di uno dei sottoindicati mestieri
Aggiustatore meccanico	1 Taranto 1 La Maddalena 2 Augusta	Aggiustatore meccanico, congegnatore comune, congegnatore meccanico di precisione, congegnatore meccanico di precisione per artiglieria, congegnatore meccanico di precisione per siluri, congegnatore turbine a vapore, congegnatore macchine frigorifere, congegnatore montatore di macchine, frigorista, orologiaio e cronometrista, ottico
Carpentiere in ferro	1 Taranto	Carpentiere in ferro, carrozziere in ferro, tracciatore, tracciatore carpentiere, tracciatore di sala, tracciatore navale

Qualifica di mestiere	Numero dei posti e sede di prima destinazione	Attestato di idoneità rilasciato da una Scuola allievi operai della Marina per l'esercizio di uno dei sottoindicati mestieri
Conduttore macchine utensili automatiche e semiautomatiche	1 La Spezia	Conduttore macchine utensili automatiche e semiautomatiche, fresatore, tornitore, tornitore fresatore, tornitore in metalli
Elettricista circuitista elettrico	2 Brindisi 2 La Spezia	Congegnatore elettricista, elettricista, elettricista circuitista, montatore di telefoni
Elettromeccanico	1 Livorno	Elettromeccanico, congegnatore elettromeccanico
Fonditore e staffatore a mano	1 Taranto	Fonditore e staffatore a mano
Idraulico o tubista	2 La Maddalena 1 La Spezia	Calderaio, idraulico, ramiere tubista, tubista, tubista e idraulico
Motorista	3 La Spezia 2 Taranto	Congegnatore motorista, montatore motorista, motorista, motorista macchine a vapore
Radiomontatore	1 La Maddalena 1 Livorno 1 Taranto	Ecogoniometrista, radarista, radiomontatore
Saldatore elettrico ed autogenista	1 La Maddalena	Saldatore elettrico, saldatore elettrico autogenista

Art. 2.

Per l'assunzione in ruolo è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, ai termini dell'art. 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18 nè superiore ai 35, salvo quanto stabilito al successivo art. 3;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro e al servizio.

Gli aspiranti alla nomina dovranno dimostrare di aver compiuto gli studi d'istruzione obbligatoria.

Non potranno conseguire, in nessun caso, la nomina ad operaio coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate nell'art. 85 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dal lavoro da una pubblica Amministrazione.

I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla data di scadenza dal termine stabilito dal successivo art. 4 per la presentazione della domanda di assunzione.

Art. 3.

Il limite di età di anni 35, di cui all'art. 2, lettera *b*), è elevato, ai sensi delle vigenti disposizioni:

1) ad anni 39 per coloro che abbiano conseguito ricompense al valore militare (art. 17 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48);

2) ad anni 40 per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato in qualità di militari, ovvero come militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, e della guerra di liberazione ed infine per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico, per i profughi della Libia, dell'Africa orientale e dei territori di confine, e per coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, purchè complessivamente gli aspiranti non superino i quaranta anni di età;

3) ad anni 55 per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili, ovvero per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948.

Il limite massimo di anni 35 di età è elevato, inoltre:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*), ed entrambe con quelle previste dai nn. 1) e 2) del presente articolo, purchè complessivamente non si superino i 40 anni.

Art. 4.

Le domande di assunzione, redatte su carta da bollo da L. 400 e nella forma indicata nello schema annesso alla presente determinazione, dovranno pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione salariati - Sezione 4ª - Roma), entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La data di ricezione della domanda è stabilita dal timbro di arrivo apposto sulla medesima dal Ministero.

Non si terrà conto delle domande che risultino pervenute al Ministero dopo il termine sopraindicato, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

1) il cognome e nome;

2) la data ed il luogo di nascità;

3) la qualifica di mestiere (esclusivamente fra quelle indicate al precedente art. 1) con la quale desidera essere assunto in relazione all'attestato di idoneità previsto dal successivo art. 5, lettera *d*), posseduta dal candidato;

4) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

6) gli eventuali titoli che diano diritto alla elevazione del limite massimo di età;

7) se ha avuto o no precedenti rapporti di impiego o di lavoro con una pubblica Amministrazione e, in caso affermativa le cause di risoluzione del rapporto stesso;

8) se ha riportato condanne penali precisando, in caso affermativo, la natura del reato, la pena subita e, possibilmente, la data della sentenza.

Nella domanda stessa l'aspirante dovrà, altresì, indicare il suo preciso recapito e il Comune di attuale residenza.

Il Ministero della difesa-Marina non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni date o mancate informazioni di variazioni dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede; per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono; per l'aspirante che si trovi all'estero, la firma dovrà essere autenticata dall'autorità consolare competente. Non è ammessa l'autenticazione della firma da parte di autorità diverse da quelle sopra indicate.

Art. 5.

Nello stesso termine stabilito per la presentazione delle domande, gli aspiranti all'assunzione dovranno far pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione salariati - Sezione 4ª - Roma), a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita rilasciato su carta bollata da L. 400;

b) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

c) certificato di compimento degli studi di istruzione obbligatoria in originale o copia notarile autenticata su carta da bollo da L. 400;

d) attestato di idoneità all'esercizio di un mestiere rilasciato da una Scuola allievi operai della Marina;

e) certificato del casellario giudiziale su carta bollata da L. 400 rilasciato dalla Procura della Repubblica competente. Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza; ovvero, per i minori degli anni 21, certificato attestante l'inesistenza di motivi che precludano l'iscrizione nelle liste elettorali;

g) eventuali titoli di precedenza, giusta il successivo art. 8, comma terzo;

h) documento militare:

1) per gli aspiranti alla assunzione che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare in bollo da L. 400.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre il suddetto documento;

2) per gli aspiranti che si trovino alle armi alla data di presentazione della domanda: dichiarazione il tal senso rilasciato dal comando;

3) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400, rilasciato dal distretto militare competente;

se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

4) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal commissario di leva di Stato e vistato dal comandante di porto;

5) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alle liste di leva marittima.

Gli aspiranti alla assunzione che si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio, trasmettendo, secondo i casi, i relativi documenti.

I documenti di cui alle lettere b), e) ed f) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di scadenza del termine di presentazione della domanda di assunzione al lavoro.

Art. 6.

Prima della nomina, gli aspiranti alla assunzione saranno sottoposti a visita medica da parte dell'Amministrazione, al fine di accertare la loro idoneità fisica in relazione al mestiere che debbono esercitare.

Il giudizio di non idoneità fisica del candidato, pronunciato dalla apposita Commissione medica composta a norma dell'art. 12 del regolamento speciale per i salariati della Marina militare, approvato con decreto ministeriale 20 ottobre 1925, è definitivo e preclude l'assunzione al lavoro.

Art. 7.

Le spese di viaggio e di soggiorno che gli aspiranti alla assunzione dovranno eventualmente sostenere per sottoporsi agli accertamenti sanitari di cui al precedente art. 2 sono a carico degli aspiranti stessi.

Art. 8.

Gli aspiranti alla assunzione che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati operai dello Stato di 3ª categoria in prova per il periodo di mesi 6.

Le nomine sono disposte, anche in soprannumero alla tabella organica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1963, nell'ordine della graduatoria compilata per ciascun mestiere in base al punteggio di merito riportato alla fine del corso o, in mancanza, secondo il punteggio che verrà assegnato dalla Scuola di provenienza della Marina, previo sagio teorico pratico.

A parità di merito si osserverà l'ordine di precedenza stabilito dall'art. 26 del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni.

Qualora le vacanze disponibili nella terza categoria non siano sufficienti per l'assunzione degli allievi operai nel limite massimo suindicato, saranno tenuti scoperti, nella 4ª categoria ed occorrendo nella 2ª o nella 1ª categoria, oltre che nella 3ª categoria, ove esistano o man mano che si formino, tanti posti quanti sono quelli assegnati in soprannumero nella 3ª categoria.

Art. 9.

Gli allievi operai nominati in prova hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro indicato.

Coloro che, senza giustificato motivo, da valutarsi dalla Amministrazione, non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Agli assunti in prova sarà rimborsato il prezzo del biglietto di seconda classe per il viaggio dal Comune di residenza alla sede assegnata.

La presente determinazione sarà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 maggio 1965

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1965
Registro n. 31 *Difesa-Marina, foglio n.* 265

(Schema esemplificativo della domanda da redigersi su carta da bollo da L. 400 dagli aspiranti all'assunzione al lavoro quale operaio in prova di 3ª categoria nell'Amministrazione M. M. e da inviare entro il termine stabilito dall'art. 4 della determinazione ministeriale.

Al Ministero della difesa-Marina - Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione salariati - Sezione 4ª - ROMA.

Il sottoscritto . . . . . residente in . . . . (provincia di . . . . . .), via . . . . . n. . . presa visione della determinazione ministeriale . . . . pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. . del . . . ., chiede di essere assunto al lavoro quale operaio in prova di 3ª categoria nell'Amministrazione militare marittima per la qualifica di mestiere di . . . .

A tal uopo dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è nato a . . . . . (provincia di . . . .) il . . . .;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . (in caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali il candidato dovrà indicarne i motivi);

4) è in possesso del titolo di studio comprovante il compimento degli studi di istruzione obbligatoria;

5) è in possesso dell'attestato di idoneità all'esercizio del mestiere di . . . . rilasciato dalla Scuola allievi operai di . . . . . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . . .

7) ha diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 3 della determinazione ministeriale . . . . perchè . . . . (indicare i motivi che danno diritto all'aumento dei limiti di età).

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di non essere stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica Amministrazione e di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le condanne riportate, precisando la natura del reato e la pena inflitta).

Data . . . . . .

Firma . . . . . .

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni: . . . .

(La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui risiede. Per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartiene. Per l'aspirante che si trovi all'estero, la firma dovrà essere autenticata dall'autorità consolare competente. Non è ammessa l'autenticazione della firma da parte di autorità diverse da quelle sopraindicate).

N. B. - Sull'angolo sinistro inferiore della busta contenente la domanda di assunzione al lavoro deve essere apposta la seguente annotazione:

« Contiene la domanda di assunzione al lavoro quale operaio in prova di 3ª categoria nell'Amministrazione militare marittima, in base alla determinazione ministeriale 24 maggio 1965 ».

(4240)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per esame colloquio nei ruoli della carriera del personale direttivo delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, riservati ad assistenti universitari.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Considerato che in applicazione dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 177 del 16 aprile 1954 sono disponibili nei ruoli degli architetti e degli storici dell'arte delle carriere direttive delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, rispettivamente cinque e un posto da conferire mediante esame colloquio agli assistenti universitari ordinari di una delle cattedre di cui alla tabella annessa alla predetta legge n. 177;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per esame colloquio, nei ruoli della carriera del personale direttivo delle Soprintendenze alle antichità e belle arti:

a) un concorso a un posto di ispettore nel ruolo degli storici dell'arte;

b) un concorso a cinque posti di architetto nel ruolo degli architetti.

Ai concorsi sono ammessi solo gli assistenti universitari ordinari aventi, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, una anzianità di effettivo e lodevole servizio di almeno cinque anni e che siano forniti dei seguenti titoli di studio:

a) per i posti di ispettore nel ruolo degli storici dell'arte: laurea in lettere o filosofia o laurea in materie letterarie o di pedagogia rilasciata dalle Facoltà di magistero;

b) per i posti di architetti nel ruolo degli architetti: laurea in Architettura o di Ingegneria civile edile.

Art. 2.

Giusta la tabella annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 177, i concorrenti ai posti di ispettore nel ruolo degli storici dell'arte debbono essere assistenti alla storia dell'arte medioevale e moderna.

I concorrenti ai posti di architetto nel ruolo degli architetti, debbono essere assistenti ad una delle seguenti materie: storia dell'arte e storia e stili della architettura; caratteri stilistici e costruttivi dei monumenti; restauro dei monumenti.

Art. 3.

Le domande di ammissione a ciascun concorso redatte in carta da bollo da L. 400 e firmate dagli aspiranti, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione — Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi — entro sessanta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Alla domanda dovrà essere allegata una dichiarazione di servizio rilasciata dalla competente autorità accademica da cui risulti che il concorrente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda stessa ha una anzianità di effettivo e lodevole servizio quale assistente ordinario di almeno cinque anni.

Art. 5.

Nelle domande i concorrenti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il titolo di studio posseduto;

d) a quale concorso intende partecipare;

e) il proprio domicilio o recapito al quale desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dalla competente autorità accademica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dopo il termine fissato al precedente art. 3, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto nella domanda dalla Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi.

Art. 6.

Le Commissioni esaminatrici saranno nominate con successivi decreti.

Art. 7.

Le graduatorie degli idonei saranno formate secondo l'ordine dei punti riportati.

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi saranno formate con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore degli invalidi di guerra e per fatti di guerra, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e categorie assimilate a norma di legge, nonchè a favore degli invalidi per servizio di cui alla legge 24 febbraio 1953, n. 142.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 comma 4° del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 8.

Le prove dell'esame colloquio sono le seguenti:

Per i candidati ai posti di ispettori storici dell'arte:

a) storia dell'arte: al candidato saranno rivolte domande atte ad accertare la sua preparazione storica e la sua conoscenza della storia dell'arte con particolare approfondimento di quella italiana;

b) analisi storica e stilistica di opere d'arte italiana e di varie epoche e scuole, sulla base di riproduzioni fotografiche;

c) argomenti relativi a gallerie e complessi artistici italiani ed alla loro importanza nonchè ai loro ordinamenti, alla catalogazione e schedatura delle opere e degli oggetti d'arte;

d) interrogazioni su materiale vario artistico che sarà presentato direttamente o per mezzo di riproduzioni con riferimento alla conservazione e al restauro delle opere d'arte;

c) legislazione sulla tutela del patrimonio archeologico ed artistico e delle bellezze naturali e sull'ordinamento della Amministrazione delle antichità e belle arti.

Per i candidati ai posti per architetti:

a) Storia dell'architettura con particolare riferimento ai sistemi costruttivi ed alla tecnica caratteristica dei vari stili;

b) tecnica di consolidamento e di restauro di un edificio monumentale la cui conoscenza potrà essere accertata anche mediante applicazione, schema di calcolo ed esempi concreti sottoposti al candidato attraverso materiale documentario fornito dalla Commissione;

c) legislazione sulla tutela del patrimonio archeologico ed artistico e delle bellezze naturali e sull'ordinamento dell'Amministrazione delle antichità e belle arti.

Art. 9.

L'esame colloquio avrà luogo a Roma nel giorno, nell'ora e nel luogo che verranno direttamente comunicati.

L'esame colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sette decimi.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata, oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali, o telegrafici, non imputabili a colpa della Amministrazione stessa.

Per sostenere l'esame colloquio i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento.

Art. 10.

Le graduatorie di merito dei concorsi saranno approvate con decreti ministeriali, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

I concorrenti che abbiano superato l'esame colloquio e che possono far valere titoli validi ai fini della preferenza, a parità di merito, o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, devono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di questi titoli redatti nella forma di seguito indicata:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937, in carta bollata da L. 400;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e i militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, ponendosi a disposizione di un comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 10 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/OM del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 400, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298 e gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità riportate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera a);

e) i mutilati e gli invalidi per fatti d'arme verificatesi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane; i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207; i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatto di guerra, nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche e delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1948, n. 467; i mutilati e gli invalidi in seguito a deportazione o internamento ad opera del nemico ed i mutilati e invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

f) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la voce dell'invalidità, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o degli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45, o della lotta di liberazione, o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953; gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei caduti dichiarati irreperibili in seguito ad aventi di guerra, dovranno presentare un certificato in bollo da L. 400 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra legalizzato dal prefetto. Gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

h) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera e) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre e la madre;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio, dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre e la madre fruiscono di pensione;

l) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera g) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove e nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad aventi bellici, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

m) i profughi dei territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto

del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 400 del prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 400, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

Sono valide le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto luogotenenziale 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare i documenti previsti dallo stesso articolo della predetta legge;

o) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista, presenteranno una copia della relativa sentenza, e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

q) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale rilasciato dalla competente autorità israelitica;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole, dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 400 rilasciata dal sindaco del Comune di residenza;

s) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *r*), di data non anteriore a tre mesi, dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al capoverso del presente articolo, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 12.

I vincitori saranno assunti in servizio con la stessa qualifica e decorrenza di quelli dei concorsi pubblici a ispettori storici dell'arte ed architetti banditi ed espletati entro il 1° novembre del 1964 ed inseriti in ruolo nell'ordine ottenuto rapportando proporzionalmente il punteggio del concorso riservato a quello dei concorsi pubblici.

I posti dei concorsi riservati agli assistenti universitari che rimarranno eventualmente scoperti saranno conferiti agli idonei graduati immediatamente dopo i vincitori dei pubblici concorsi indetti entro il 31 ottobre 1964 anche se non ancora espletati.

Art. 13.

I vincitori conseguiranno la nomina in prova rispettivamente con la qualifica di ispettore storico dell'arte ed architetto.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo, gli interessati avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Ai vincitori del concorso che rivestano qualifica con stipendio superiore a quello spettante alla nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Trascorso il periodo di prova, gli ispettori e gli architetti se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto ministeriale motivato.

Art. 14.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 gennaio 1965

p. *Il Ministro*: GALEFFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *maggio* 1965
Registro n. 35, *foglio n.* 95

(3694)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a cinque posti di vice consigliere nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva, riservato a laureati in giurisprudenza o in economia e commercio.

In relazione all'art. 14 del decreto ministeriale n. 00/38065 del 3 dicembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1965, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 140, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 12 febbraio 1965, con il quale è stato indetto il concorso per esami a cinque posti di vice consigliere nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva, riservato a laureati in giurisprudenza o in economia e commercio, si comunica che le prove scritte del concorso stesso avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 26, 27 e 28 luglio 1965 quelle obbligatorie, e nel successivo giorno 29 la prova facoltativa di lingue estere, con inizio alle ore 8,30.

(4241)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.